PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Art. 8

Giudizio sull'idoneità delle aree Modalità per la compilazione dei progetti

Il giudizio sull'idoneita' delle aree, su cui dovranno sorgere gli edifici da costruire con i contributi assegnati in applicazione della presente legge, e' dato dall'ingegnere capo del Genio civile sentito il parere del provveditore agli studi. Entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno emanate nuove norme per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici scolastici. Frattanto il Ministro per i lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro, stabilira' le modalita' per la compilazione dei progetti stessi, tenendo presenti le particolari esigenze dei Comuni, frazioni di Comuni e sedi scolastiche nei quali gli edifici dovranno sorgere.

Versione in vigore dal 1 settembre 1954, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica
Estremi	Legge 9 agosto 1954, n. 645
Titolo	I — Provvedimenti straordinari a favore dell'edilizia scolastica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-straordinarie-a-favore-dell-edilizia-scolastica/art-8-giudizio-sull-idoneita-delle-aree-modalita-per-la-compilazione-dei

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it